

INCONTRO GRUPPO RISORSE UMANE – C/O POLIMI 4/4/14

1) RETRODATAZIONE DECORRENZE PEO

si è discusso in merito ad un recente parere del MEF rilasciato a seguito di una richiesta della Scuola S. Anna. Tale parere afferma che, anche sulla scorta dell'orientamento del Dipartimento della funzione pubblica, condiviso dalla Ragioneria dello Stato, non risulta possibile retrodatare la decorrenza delle PEO anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui risulta approvata la graduatoria delle stesse. Tale parere sembra condiviso anche dall'ARAN. Va rilevato a tale riguardo che nella risposta al quesito viene comunque affermata (e questo è un elemento positivo) che di concerto tra le parti (sindacale e pubblica) sia possibile rinegoziare l'utilizzo delle risorse che in virtù della mancata retrodatazione rimangono inutilizzate

Si rileva che la posizione MEF riguardo alla datazione PEO lascia le amministrazioni in situazione di difficoltà.

2) CONTRATTI TEMPO DETERMINATO

Il gruppo discute sulle prassi relative all'utilizzo di graduatorie a TIND per assunzioni a TD e sulla possibilità di farne di nuove.

Emerge la seguente prassi: prima verifica graduatorie TIND poi graduatorie TD; se non esistono graduatorie con profili adeguati alla nuova necessità si fa concorso a tempo determinato.

Il gruppo discute poi dell'applicazione del D.L. 101

Si discute sulle modalità di applicazione. Ferrara utilizza concorsi riservati; ancora non si attivano le riserve 40% perché mancano i regolamenti; le riserve funzionano sui singoli concorsi, fatto salvo sulle procedure di cui al D.L. 101 (stabilizzazioni); il gruppo riscontra criticità nel caso di proroghe di contratti in numero superiore a quelli effettivamente programmati come TIND.

3) CIRCOLARE INPS

Circolare INPS 6/2014: il gruppo ha discusso in merito a diversi aspetti della circolare, ma ha condiviso un punto in particolare che riguarda l'assoggettamento previdenziale degli affidamenti ai docenti del proprio Ateneo che, in molti casi, non venivano regolarmente assoggettati

calcolo giorni di sciopero ai fini pensionistici: si conviene che verrà applicata la **non** imponibilità previdenziale dei giorni di sciopero ai fini pensionistici e del fondo credito.

definizione di "terzo": Il riferimento è alla circolare n. 326/E/1997 del Ministero delle Finanze che qualifica il "terzo" come un soggetto diverso dall'amministrazione pubblica/Stato, quindi eventuali somme corrisposte a un pubblico dipendente da un'amministrazione pubblica costituiscono in ogni modo redditi di lavoro dipendente. L'assimilazione al lavoro dipendente (e quindi la non assoggettabilità contributiva) di un'attività, che può anche essere oggettivamente autonoma, può derivare da incarichi svolti in funzione della propria qualifica e in dipendenza del proprio lavoro, per prestazioni rese in connessione con la carica o in rappresentanza degli Enti di appartenenza o risultati, per legge, regolamento o altro atto amministrativo, che l'incarico debba essere affidato a un componente della categoria a cui il lavoratore appartiene collegando a ciò una presunzione di possesso della competenza specifica richiesta.

4) ADEMPIMENTI NUCLEO E CORRESPONSIONE ACCESSORIO DIRIGENTI

Il gruppo discute in merito al vincolo nella corresponsione dell'accessorio ai dirigenti connesso alla relazione del nucleo prevista con data limite 15 settembre; emerge l'interpretazione che tale certificazione sia effettivamente vincolante per la quota di accessorio connessa alla produttività.

Polimi indica quale strada l'agreement con il nucleo per anticipare la certificazione dei risultati delle strutture prima della scadenza

5) MALATTIE DOCENTI

Il gruppo discute della modalità per trattare le malattie dei docenti

Emerge un dubbio su art. 40 della 537: cosa fare per assenze inferiori a 7 giorni

Orientamento comune prevalente: sotto i 7 giorni congedo straordinario sopra i 7 giorni aspettativa per infermità. Ferrara fa scegliere.

6) TRATTAMENTO GIURIDICO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

Il gruppo discute della regolamentazione (gestione giuridica) dei ricercatori a tempo determinato (contratto di diritto privato)

orientamento comune: la maggior parte degli atenei presenti fa riferimento al trattamento giuridico dei ricercatori a tempo indeterminato, con l'esclusione dell'applicazione dell'istituto del congedo per motivi di ricerca; solo Polimi applica anche ai RIC TD l'istituto del congedo per motivi di studio nel limite di 12 mesi per contratto.

7) CHIAMATE E RAPPORTO DI CONIUGIO

Il gruppo discute dell'applicazione dell'incompatibilità connessa al rapporto di coniugio.

Emergono due considerazioni:

la maggior parte degli atenei presenti dichiara il recepimento della sentenza del consiglio di stato per le procedure di chiamata docenti e per le altre tipologie di contratti (assegni di ricerca, collaborazioni, ricercatori a tempo determinato) a livello di bando; pochi hanno aggiornato anche i relativi regolamenti. In qualche caso si è applicata l'incompatibilità anche ai bandi per reclutamento del PTA

8) CONGEDO ORDINARIO EX ART. 36 DEL DPR 3/1957

il gruppo ha discusso in merito alla possibilità di applicare l'istituto del congedo ordinario (ferie) previsto dall'art. 36 del D.P.R. 3/1957 al personale docente e ricercatore. Al riguardo si è deciso di richiedere un approfondimento a cura dell'Ufficio Studi

9) APPLICAZIONE DEL D.L. 34/2014 ALLE UNIVERSITÀ

il gruppo ha condiviso che il D.L. in questione, per le parti che modificano il D.Lgs. 368/2001 siano direttamente applicabili anche alle Università e in particolare le modifiche agli articoli 1 e 4 del D.Lgs. sopra citato. E' stata tuttavia segnalata la necessità di chiarire se il limite del 20% del numero dei contratti a tempo determinato attivabili ricomprenda anche quelli sottoscritti sulla base della deroga di cui all'art. 1, comma 188, della Legge 266/2005. Anche a tale proposito il gruppo ha richiesto che, una volta convertito in Legge il D.L. 34, l'Ufficio studi approfondisca questo aspetto.

Le principali novità sono:

- Abrogazione della acausalità esplicita, ma ammissione di cause poco specifiche
- possibilità di diverse proroghe (massimo 8), nel limite dei 36 mesi complessivi

10) APPLICAZIONE ART 53 del D.Lgs. 165/2001 DOPO RECENTI MODIFICHE

La recente modifica dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 presenta elementi di contrasto con la legge Gelmini (non è richiesta autorizzazione per attività di ricerca e didattica).

Come si coniuga tale norma con il regime definito dall'art. 6 della legge 240/10?

Il gruppo esprime orientamenti/prassi diversi tra prevalenza art. 53 e prevalenza legge 240/10. In ogni caso rimane almeno la richiesta di comunicazione (per chi fa prevalere art. 53) finalizzata alla valutazione del conflitto di interesse

Piemonte orientale riporta esito di un confronto con FP: va comunicata in anagrafe prestazioni solo l'attività soggetta ad autorizzazione

11) INQUADRAMENTO CHIAMATE DIRETTE LEGGE 230/05

Si discute delle modalità e i criteri applicativi per valorizzare esperienza e valore scientifico dei destinatari di chiamate dirette che saranno inquadrati con il regime DPR 232/12.

SISSA riporta la sua proposta di criteri (valorizzazione dell'esperienza nel ruolo nel caso di docenti già parificati, o data inizio progetto nel caso di chiamata vincitori di progetto), evidenziando che una disomogeneità applicativa crea difficoltà (caso Statale MI su rientro cervelli)

Polimi in esperienza precedente ha applicato criteri simili.

Tutti concordano che non è possibile utilizzare meccanismi che mascherino la vecchia ricostruzione di carriera

12) UNA TANTUM E CONFERME IN RUOLO

Il gruppo discute della verifica dei requisiti per coloro che hanno ottenuto la conferma in ruolo nell'anno di riferimento della procedura; il gruppo concorda sul fatto che anche i confermati nell'anno (es. 2011) che maturano lo scatto nell'anno causa anzianità residua vanno ricompresi tra gli aventi diritto.